

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 89

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
29 marzo 2007

Sommario

IV *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 140/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE 1**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE 6**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE 8**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE 9**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 11**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 13**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 146/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 15**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 17**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 18**
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE 19**

(segue)

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★	Decisione del Comitato misto SEE n. 150/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	21
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE	22
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 152/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE	24
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 153/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti), l'allegato XIV (Concorrenza) e il protocollo 21 dell'accordo SEE sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese	25
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	27
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	29
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE	31
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE	33
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	35
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	36
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE	38
★	Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino	40



IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 140/2006

dell'8 dicembre 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 105/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/950/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali Renania Settentrionale-Vestfalia e Renania-Palatinato ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica la decisione 2005/59/CE relativa a zone della Slovacchia in cui si dovranno applicare i piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68.

⁽³⁾ GU L 345 del 28.12.2005, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 20.1.2006, pag. 48.

- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/48/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici ⁽¹⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽²⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/64/CE della Commissione, del 1° febbraio 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e in Portogallo ⁽³⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1° febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ⁽⁴⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 253/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i test diagnostici rapidi e le misure di eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini ⁽⁵⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006, che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all'importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina ⁽⁶⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/169/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la Polonia e alcune province o regioni dell'Italia sono esenti da brucellosi (*B. melitensis*) e la decisione 2003/467/CE riguardo alla dichiarazione che alcune province o regioni dell'Italia sono esenti da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica ⁽⁷⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza della scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 ⁽⁸⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/268/CE della Commissione, del 5 aprile 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia ⁽⁹⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/273/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Spagna ⁽¹⁰⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/285/CE della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone della Renania Settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato e la cessazione dell'applicazione di tali piani in altre zone della Renania-Palatinato (Germania) ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.2006, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 32 del 4.2.2006, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU L 44 del 15.2.2006, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 55 del 25.2.2006, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 57 del 28.2.2006, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU L 98 del 6.4.2006, pag. 75.

⁽¹⁰⁾ GU L 99 del 7.4.2006, pag. 35.

⁽¹¹⁾ GU L 104 del 13.4.2006, pag. 51.

- (17) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/290/CE della Commissione, del 18 aprile 2006, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell'Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ⁽¹⁾.
- (18) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione, del 10 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE ⁽²⁾.
- (19) La decisione 2006/80/CE abroga le decisioni 95/80/CE ⁽³⁾ e 2005/458/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (20) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 253/2006, (CE) n. 339/2006, (CE) n. 546/2006 e (CE) n. 657/2006, della direttiva 2005/94/CE e delle decisioni 2005/932/CE, 2005/950/CE, 2006/20/CE, 2006/48/CE, 2006/60/CE, 2006/64/CE, 2006/80/CE, 2006/169/CE, 2006/268/CE, 2006/273/CE, 2006/285/CE e 2006/290/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 106 del 19.4.2006, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 116 del 29.4.2006, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 65 del 23.3.1995, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 23.6.2005, pag. 31.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. Il testo dei punti 34 (decisione 95/80/CE della Commissione) e 19 (decisione 2005/458/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 1.2 è soppresso.
2. Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 21 (decisione 2005/617/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
 - «22. **32006 D 0080**: Decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1° febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50)».
3. Dopo il punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è inserito il seguente punto:
 - «5a. **32005 L 0094**: Direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)».
4. Il testo del punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è soppresso con effetto dal 1° luglio 2007.
5. Al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **32006 D 0064**: Decisione 2006/64/CE della Commissione, del 1° febbraio 2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 91),
 - **32006 D 0268**: Decisione 2006/268/CE della Commissione, del 5 aprile 2006 (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 75),
 - **32006 D 0273**: Decisione 2006/273/CE della Commissione, del 6 aprile 2006 (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 35)».
6. Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i seguenti trattini:
 - «— **32005 D 0950**: Decisione 2005/950/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 30),
 - **32006 D 0285**: Decisione 2006/285/CE della Commissione, del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 51)».
7. Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32006 D 0020**: Decisione 2006/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005 (GU L 15 del 20.1.2006, pag. 48)».
8. Al punto 2 (Direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32005 D 0932**: Decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)».
9. Al punto 6 (Direttiva 89/556/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 5 (Direttiva 89/556/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
 - «— **32006 D 0060**: Decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006 (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)».

10. Ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32006 D 0169**: Decisione 2006/169/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006 (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 35).»
11. Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32006 D 0290**: Decisione 2006/290/CE della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 21).»
12. Al punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
- «— **32006 D 0048**: Decisione 2006/48/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006 (GU L 26 del 31.1.2006, pag. 20).»
13. Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32006 R 0253**: Regolamento (CE) n. 253/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006 (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 9),
- **32006 R 0339**: Regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006 (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 5),
- **32006 R 0657**: Regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione, del 10 aprile 2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 9).»
14. Nella parte 1.2, il testo dei punti 80 (decisione 98/351/CE della Commissione) e 95 (decisione 1999/514/CE della Commissione) è soppresso.
15. Al punto 26 (Regolamento (CE) n. 1091/2005/CE della Commissione) della parte 7.2 è inserito il seguente punto:
- «27. **32006 R 0546**: Regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza dello scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28).»
16. Nella parte 7.2, il testo del punto 21 (Regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione) è soppresso.
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 141/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 105/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/748/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne *Bonamia ostreae* e/o *Marteilia refringens* ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/770/CE della Commissione, del 3 novembre 2005, recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/813/CE della Commissione, del 15 novembre 2005, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32005 D 0748**: Decisione 2005/748/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005 (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 20).»

2. Al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattino:

«— **32005 D 0813**: Decisione 2005/813/CE della Commissione, del 15 novembre 2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 19).»

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 280 del 25.10.2005, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 23.11.2005, pag. 19.

3. Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 55 (decisione 2003/634/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente trattato:

«— **32005 D 0770**: Decisione 2005/770/CE della Commissione, del 3 novembre 2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 33).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2005/748/CE, 2005/770/CE e 2005/813/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 142/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 107/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 773/2006 della Commissione, del 22 maggio 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zzv (regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«1zzw. **32006 R 0773**: Regolamento (CE) n. 773/2006 della Commissione, del 22 maggio 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 135 del 23.5.2006, pag. 3)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 773/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 135 del 23.5.2006, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 143/2006

dell'8 dicembre 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 108/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica l'allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi ⁽⁴⁾.
- (5) La direttiva 2006/47/CE abroga la direttiva 74/268/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 3 (direttiva 66/402/CEE del Consiglio) della parte 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0055**: Direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006 (GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13).»

2. Dopo il punto 44 (decisione 2005/947/CE della Commissione) della parte 2 sono inseriti i seguenti punti:

«45. **32006 R 0217**: Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17).

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 24.5.1974, pag. 19.

46. **32006 L 0047**: Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18).»

3. Il testo del punto 9 (direttiva 74/268/CEE della Commissione) della parte 1 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 217/2006 e delle direttive 2006/47/CE e 2006/55/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 144/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 109/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/368/CE della Commissione, del 20 marzo 2006, relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, dell'allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas ⁽⁴⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0040**: Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).»

2. Al punto 45zl (direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0051**: Direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006 (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11).»

3. Al punto 45zo (direttiva 2005/78/CE della Commissione) viene aggiunto il testo seguente:

«modificata da:

— **32006 L 0051**: Direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006 (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11).»

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 140 del 29.5.2006, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11.

4. Dopo il punto 45zo (direttiva 2005/78/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«45zp. **32006 D 0368**: Decisione 2006/368/CE della Commissione, del 20 marzo 2006, relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore (GU L 140 del 29.5.2006, pag. 33).

45zq. **32006 L 0040**: Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2006/40/CE e 2006/51/CE e della decisione 2006/368/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 145/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 43/2005 del Comitato misto SEE dell'11 marzo 2005 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/3/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XI dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1. Al punto 4a (direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:
«modificato da:

— **32006 L 0002**: Direttiva 2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006 (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 10).»
2. Al punto 4b (direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32006 L 0003**: Direttiva 2006/3/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006 (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14).»

*Articolo 2*I testi delle direttive 2006/2/CE e 2006/3/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 5 del 10.1.2006, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 146/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2006 del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 592/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 699/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso del pollame a parchetti all'aperto ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] sono aggiunti i trattini seguenti:

- «— **32006 R 0592**: Regolamento (CE) n. 592/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 13),
- **32006 R 0699**: Regolamento (CE) n. 699/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (CE) n. 592/2006 e (CE) n. 699/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 104 del 13.4.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 147/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2006 del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 627/2006 della Commissione, del 21 aprile 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati per la campionatura, l'identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo, dopo il punto 54zzw [regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«54zzx. **32006 R 0627**: Regolamento (CE) n. 627/2006 della Commissione, del 21 aprile 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati per la campionatura, l'identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura (GU L 10 del 22.4.2006, pag. 3).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 627/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 109 del 22.4.2006, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 148/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2006 del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1055/2006 della Commissione, del 12 luglio 2006, che modifica, per quanto riguarda il flubendazolo e il lasalocid, gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 1055**: Regolamento (CE) n. 1055/2006 della Commissione del 12 luglio 2006 (GU L 192 del 13.7.2006, pag. 3).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1055/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 192 del 13.7.2006, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 149/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/390/CE della Commissione, del 24 maggio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi ⁽⁵⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1 [regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIV dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti punti:

- «2. **32006 D 0347**: Decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19).
3. **32006 D 0348**: Decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25).

⁽¹⁾ GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.⁽²⁾ GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19.⁽³⁾ GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 150 del 3.6.2006, pag. 17.

4. **32006 D 0349**: Decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d'Austria ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31).
5. **32006 D 0390**: Decisione 2006/390/CE della Commissione, del 24 maggio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica ceca in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 4 del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 17).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2006/347/CE, 2006/348/CE, 2006/349/CE e 2006/390/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 150/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 28/2004 del Comitato misto SEE del 19 marzo 2004 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco ⁽²⁾, rettificata nella GU L 67 del 5.3.2004, pag. 34,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 4 (decisione 2003/641/CE della Commissione) del capitolo XXV dell'allegato II dell'accordo, viene aggiunto il punto seguente:

- «5. **32003 L 0033**: Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16), rettificata nella GU L 67 del 5.3.2004, pag. 34.»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2003/33/CE, rettificata nella GU L 67 del 5.3.2004, pag. 34, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

*Per il Comitato misto SEE**La presidente*

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 136.

⁽²⁾ GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 151/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 146/2005 del 2 dicembre 2005 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE ⁽²⁾.

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 23 (direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il seguente punto:

«24. **32004 L 0008**: Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

la direttiva non si applica alla cogenerazione geotermica per quanto riguarda l'Islanda.»

2. Al punto 10 (direttiva 92/42/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 L 0008**: Direttiva 2004/8/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/8/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 53 del 23.2.2006, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 152/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 130/2006 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 23b (direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo è aggiunto il seguente punto:

«23ba. **32006 L 0070**: Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/70/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 366 del 21.12.2006, pag. 68.

⁽²⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 153/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato XIII (Trasporti), l'allegato XIV (Concorrenza) e il protocollo 21 dell'accordo SEE sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 134/2006 del 27 ottobre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 ⁽²⁾.
- (3) Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 50 [regolamento (CE) n. 4056/86 del Consiglio], all'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente punto:

«50a. **32006 R 1419**: Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).»

Articolo 2

Dopo il punto 11c [regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione] dell'allegato XIV dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«11d. **32006 R 1419**: Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 366 del 21.12.2006, p. 75.

⁽²⁾ GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1.

Articolo 3

Al punto 1, paragrafo 3 [regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio], dell'articolo 3 del protocollo 21 dell'accordo, è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 1419**: Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).»

Articolo 4

I testi del regolamento (CE) n. 1419/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 154/2006
dell'8 dicembre 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2006 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (CE) n. 561/2006 abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, che è integrato nell'accordo, fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 2 e 4, che sarà abrogato con effetto dal 10 settembre 2008, e l'articolo 5, paragrafo 1, che sarà abrogato con effetto dal 10 settembre 2009.
- (5) Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3820/85 deve essere soppresso nell'ambito dell'accordo con effetto dal 10 settembre 2009.
- (6) La direttiva 2006/22/CE abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 24d (direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«24e. **32006 R 0561**: Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»
2. Al punto 20 [regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«— **32006 R 0561**: Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»

⁽¹⁾ GU L 366 del 21.12.2006, pag. 75.

⁽²⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

3. Il testo del punto 20 [regolamento (CE) n. 3820/85] è soppresso con effetto dal 10 settembre 2009.
4. Al punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:
«— **32006 R 0561:** Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»
5. All'ottavo trattino [regolamento del Consiglio (CE) n. 2135/98] del punto 21 [regolamento del Consiglio (CEE) n. 3821/85] è inserito il seguente sottottrattino:
«, modificato da:
— **32006 R 0561:** Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»
6. Dopo il punto 21 [regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:
«21a. **32006 L 0022:** Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).»
7. Il testo del punto 23 (direttiva 88/599/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 561/2006 e della direttiva 2006/22/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 155/2006
dell'8 dicembre 2006
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2006 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽²⁾ è stato integrato nell'accordo con la decisione n. 61/2004 del Comitato misto SEE, del 26 aprile 2004 ⁽³⁾, che prevede adeguamenti nazionali specifici.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 1546**: Regolamento (CE) n. 1546/2006 del 4 ottobre 2006 (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1546/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 366 del 21.12.2006, pag. 75.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 277 del 26.8.2004, pag. 175.

⁽⁴⁾ GU L 286 del 17.10.2006, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 156/2006
dell'8 dicembre 2006
che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 107/2005 del Comitato misto SEE dell'8 luglio 2005 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell'ambito dei servizi aerei di linea e sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1459/2006 sostituisce il regolamento (CEE) n. 1617/93 ⁽³⁾ che, essendo scaduto il 30 giugno 2005, deve essere soppresso dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIV dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 11d [regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«11e. **32006 R 1459**: Regolamento (CE) n. 1459/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate concernenti le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri nell'ambito dei servizi aerei di linea e sull'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 1, lettera b) i termini “della Comunità, o tra aeroporti della Comunità e aeroporti situati in Svizzera, Norvegia, Islanda o Liechtenstein” sono sostituiti dal seguente testo “sul territorio delle parti contraenti, o tra aeroporti situati sul territorio delle parti contraenti e aeroporti situati in Svizzera”.

2. Il testo del punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1459/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 272 del 3.10.2006, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 155 del 26.6.1993, pag. 18.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 157/2006
dell'8 dicembre 2006
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 91/2006 del Comitato misto SEE del 7 luglio 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1h (decisione 2005/842/CE della Commissione) dell'allegato XV dell'accordo è aggiunto il punto seguente:

«Aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

- 1i. **32006 R 1628**: Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:

- a) il termine "Commissione" va letto "autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE";
- b) i termini "compatibili con il mercato comune" vanno letti "compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE";
- c) i termini "compatibili con il mercato comune" vanno letti "compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE";
- d) il termine "Stato membro" va letto "Stato membro della CE o Stato EFTA". Il termine "Stati membri" va letto "Stati membri della CE o Stati EFTA";
- e) i termini "articoli 87 e 88 del trattato CE" vanno letti "articoli 61 e 62 dell'accordo SEE";
- f) i termini "articolo 87, paragrafo 1, del trattato" vanno letti "articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE";
- g) i termini "articolo 87, paragrafo 3, del trattato" vanno letti "articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE";
- h) i termini "articolo 87, paragrafo 3, lettera c)" e "articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato" vanno letti "articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE";

⁽¹⁾ GU L 289 del 19.10.2006, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

- i) all'articolo 7 *bis*, i termini "articolo 88, paragrafo 3, del trattato" vanno letti "articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte".»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1628/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 158/2006
dell'8 dicembre 2006
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 136/2006 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 24c [regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 0909**: Regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 909/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 366 del 21.12.2006, pag. 79.

⁽²⁾ GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 159/2006

dell'8 dicembre 2006

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 136/2006 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1031/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 831/2002 recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 28a [regolamento (CE) n. 1099/2005 della Commissione] è inserito il seguente punto:
«28b. **32006 R 1031**: Regolamento (CE) n. 1031/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 11).»
2. Dopo il punto 17b [regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione] è aggiunto il testo seguente:
«modificato da:
— **32006 R 1104**: Regolamento (CE) n. 1104/2006 della Commissione, del 18 luglio 2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1031/2006 e (CE) n. 1104/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 366 del 21.12.2006, pag. 79.

⁽²⁾ GU L 186 del 7.7.2006, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 160/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 137/2006 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2006/43/CE abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXII dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 10e [direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«10f. **32006 L 0043**: Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»
2. Ai punti 4 (quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) e 6 (settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 L 0043**: Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»
3. Il testo del punto 7 (ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/43/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 366 del 21.12.2006, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

⁽³⁾ GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 161/2006****dell'8 dicembre 2006****che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 128/2006 del 22 settembre 2006 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e del regolamento (CE) n. 884/2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4 [regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32006 R 0643**: Regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006 (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 6).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 643/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

⁽¹⁾ GU L 333 del 30.11.2006, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 115 del 28.4.2006, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.